

## POLITICA DI PREVENZIONE DELLE FRODI

La frode è un “inganno diretto a danneggiare un diritto altrui”. Si intende, quindi, per frode ogni comportamento sleale in pregiudizio di altri, più grave della mala fede, con la finalità di creare un proprio vantaggio.

Pertanto, si configura la frode ogni qualvolta un soggetto pone in essere un comportamento doloso volto a creare un proprio vantaggio economico e a sfavore del soggetto investitore.

A tal fine sono riportate di seguito alcune indicazioni a titolo esemplificativo, ma non limitativo adottate da FINANZA CONDIVISA s.r.l. per evitare il rischio delle frodi.

### a. Frodi nelle transazioni finanziarie

Il versamento della quota di investimento deve avvenire esclusivamente dal soggetto investitore a favore del conto corrente vincolato intestato al soggetto Offerente. Pertanto, in tale ambito trovano applicazione tutti i presidi anti intrusione attuati dal sistema bancario utilizzato.

Peraltro, il rischio di frodi è ridotto dalle procedure obbligatorie sulla base delle quali il sistema bancario valuta l'identificazione dell'investitore, cura l'incasso e la procedura antiriciclaggio.

### b. Frodi legate alla pubblicazione del materiale informativo inerente al progetto

FINANZA CONDIVISA pubblicherà l'offerta sul portale solo dopo avere eseguito un'attenta valutazione del progetto, del piano di fattibilità, del business plan e della liceità dell'iniziativa.

Per tale attività di analisi, FINANZA CONDIVISA si avvale della struttura societaria, ma anche di partner esterni. Tale attività consente alla società di eseguire un approfondito controllo sui contenuti dell'offerta pubblicata, che rappresenterà puntualmente la realtà del progetto.

Al contempo saranno effettuati controlli sulla liceità e veridicità dei documenti forniti durante il processo di selezione dell'iniziativa e nella fase istruttoria dell'offerta. In tal senso, FINANZA CONDIVISA potrà delegare a professionisti terzi, che assumeranno il ruolo di advisor, tale verifica. Ancorchè la prestazione dell'advisor sia resa nell'interesse dell'Offerente, invero, la relativa analisi e la conseguente assunzione di responsabilità circa la veridicità di quanto

### Finanza Condivisa Srl



descritto, contribuiscono a fornire ai potenziali investitori un quadro chiaro, analizzato e verificato.

FINANZA CONDIVISA inoltre garantisce per il tramite del proprio sistema informatico le intrusioni da parte di terzi, e quindi che il materiale pubblicato sia effettivamente quello prodotto dall'Offerente e verificato da FINANZA CONDIVISA, e non documenti abusivamente caricati da terzi.

*c. Frodi legate al comportamento dell'Offerente*

FINANZA CONDIVISA opererà un attento controllo sulle società Offerenti, a tal proposito saranno esaminate tutte le principali informazioni della società offerente.

In particolare il processo di pubblicazione delle offerte prevede dei controlli ex-ante relativi almeno a:

- la compagine sociale dell'Offerente;
- l'atto costitutivo, lo statuto e la eventuale registrazione dell'Offerente nel registro delle start-up innovative o delle PMI Innovative presso il Registro delle imprese di pertinenza;
- la struttura di corporate governance attuale.

Il Gestore del portale eseguirà altresì un attento esame sulle nozioni di tipo organizzativo come la struttura, la tecnologia posseduta, eventuali dipendenti, le competenze particolari del management ed altro.

## Finanza Condivisa Srl